Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 29 agosto 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 1184.

Riunione dei comuni di Casotto e di Forni di Val d'Astico e delle frazioni Pedescala e San Pietro Val d'Astico del comune di Rotzo in unico Comune denominato « Valdastico ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Casotto e di Forni di Val d'Astico e le frazioni Pedescala e San Pietro Val d'Astico del comune di Rotzo sono riuniti in unico Comune con denominazione « Valdastico » e capoluogo San Pietro Val d'Astico.

Il confine fra il comune di Rotzo e quello di Valdastico è delimitato in conformità dell'annessa pianta planimetrica.

Art. 2.

Il prefetto di Vicenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Rotzo e di Valdastico.

Art. 3.

Le piante organiche del personale dei comuni di Rotzo e di Valdastico saranno stabilite dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i relativi gradi non potranno essere complessivamente superiori a quelli stabiliti dalle piante organiche dei comuni di Casotto, Forni di Val d'Astico e Rotzo.

Il personale attualmente in servizio presso i comuni di Casotto, Forni di Val d'Astico e Rotzo non potrà essere inquadrato nei nuovi organici con posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 13 agosto 1940-XVIII, n. 1185.

Modificazioni alle norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica approvate con il Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 5 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti in servizio permanente nel ruolo naviganti dell'Arma aeronautica sono tratti:

1) dagli allievi delle scuole destinate al reclutamento degli ufficiali, i quali abbiano compiuto, con esito favorevole, l'ultimo anno di corso delle scuole stesse ed abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di idrovolante;

2) dagli ufficiali subalterni di complemento, mediante concorso per titoli ed esami, con anzianità di brevetto di pilota militare di almeno venti mesi, che siano muniti di licenza degli istituti medi di secondo grado che saranno di volta in volta indicati nel bando di concorso, e che abbiano compiuto con esito favorevole un corso di integrazione presso le scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente. Tale reclutamento si effettua soltanto nel caso di particolari necessità organiche;

3) dai sottufficiali piloti in servizio permanente con anzianità da sottufficiale di almeno tre anni, i quali, previo concorso per titoli ed esami, abbiano compiuto con esito favorevole un corso d'integrazione presso le scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente ».

Art. 2.

L'art. 6 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali subalterni di complemento della Regia aeronautica, di cui al precedente articolo, per poter prendere parte al concorso per l'ammissione al corso d'integrazione dovranno essere in servizio temporaneo presso la Regia aeronautica o in servizio di volo presso Società civili esercenti scuole di pilotaggio o linee di navigazione aerea ovvero, se in congedo da oltre due anni, siano stati dichiarati almeno una volta nel biennio antecedente a quello in cui è indetto il concorso, allenati o addestrati ».

Art. 3.

L'art. 7 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali piloti sono ammessi al corso d'integrazione col loro grado, ma potranno concorrere all'avanzamento insieme con gli altri sottufficiali dello stesso ruolo indipendentemente dal superamento dei corsi obbligatori all'uopo prescritti.

Gli ufficiali subalterni di complemento sono ammessi al corso d'integrazione col grado rivestito all'atto dell'ammis-

sione; i tenenti non potranno conseguire avanzamento al grado superiore se non dopo che — per qualsiasi causa — abbiano cessato di appartenere al corso.

I corsi d'integrazione tanto per ufficiali di complemento quanto per i sottufficiali avranno, di massima, durata corrispondente a due anni scolastici ».

Art. 4.

Il 2° comma dell'art. 9 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« Quando con una stessa anzianità assoluta siano nominati allievi del corso regolare e allievi dei corsi di integrazione gli allievi dei corsi regolari avranno sempre la precedenza, mentre gli allievi dei corsi di integrazione saranno intercalati in ruolo, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, alternando un proveniente dai sottufficiali e due provenienti dagli ufficiali di complemento ».

Art. 5.

Nell'art. 22 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, alla parola « radioaerologisti » è sostituita quella di « marconisti ».

Art. 6.

L'avanzamento a scelta al grado di capitano nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, nel ruolo assistenti tecnici del Genio aeronautico e nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico ha luogo con esame (facoltativo).

In tal senso s'intendono modificate le tabelle di cui all'art. 25 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297.

Art. 7.

L'art. 26 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« Potrà farsi luogo, su parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento, di cui all'art. 59, a speciali promozioni per merito straordinario di ufficiali di qualsiasi grado che, oltre a possedere eccezionali qualità culturali, militari e professionali, così da dare sicuro affidamento di reggere in modo distinto il comando e le funzioni del grado superiore, abbiano compiuto imprese di volo che abbiano dato lustro all'Arma e alla Nazione.

Le proposte per le promozioni per merito straordinario sono fatte a Sua Maestà il RE IMPERATORE con particolareggiata relazione da parte del Ministro per l'aeronautica.

Tali promozioni che decorreranno sempre dalla data del decreto avranno luogo con precedenza su tutti i pari grado ed indipendentemente da ogni altro requisito richiesto dalla presente legge purchè l'ufficiale sia compreso nel primo quarto (se ufficiale generale o superiore) o nel primo sesto (se di altri gradi) del ruolo organico in vigore del rispettivo grado, calcolandosi come unità l'eventuale frazione.

Qualora l'ufficiale riconosciuto idoneo all'avanzamento per merito straordinario non rientri nell'aliquota di cui sopra verrà spostato nel ruolo di altrettanti posti, assumendo, a tutti gli effetti, la stessa anzianità di grado dell'ufficiale che verrà a seguirlo immediatamente ».

Art. 8.

L'art. 27 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« Le promozioni a scelta ai gradi ai quali si accede con avanzamento promiscuo ad anzianità ed a scelta, potranno essere conferite nella proporzione massima seguente, considerando come avvenuta ad anzianità qualunque promozione disposta per altro titolo:

— una, per ogni due promozioni consecutive ad anzianità al grado di capitano;

— una, per ogni promozione ad anzianità al grado di maggiore;

— due, per ogni promozione ad anzianità al grado di tenente colonnello ».

Art 9.

L'art. 28 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta saranno in ciascun anno promossi in ordine di anzianità, nel limite dei posti riservati alle promozioni a scelta non appena entrino nelle seguenti aliquote del ruolo organico in vigore, calcolandosi come unità l'eventuale frazione, e non tenendo conto degli ufficiali non promovibili a norma di legge:

a) *Tenenti*:

1/8 se appartenenti al ruolo naviganti o al ruolo servizi dell'Arma aeronautica;

1/7 se appartenenti al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, al ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico e al Corpo sanitario aeronautico;

1/6 se appartenenti ai ruoli specialisti dell'Arma aeronautica, assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico.

b) *Capitani*:

1/8 se appartenenti al ruolo naviganti o al ruolo servizi dell'Arma aeronautica;

1/7 se appartenenti agli altri ruoli e Corpi.

c) *Maggiori*:

1/6 se appartenenti al ruolo naviganti o al ruolo servizi dell'Arma aeronautica;

1/5 se appartenenti agli altri ruoli e Corpi ».

Art. 10.

All'art. 34 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per l'avanzamento al grado di generale di brigata è altresì necessario che l'ufficiale abbia lodevolmente prestato nei gradi di ufficiale superiore un periodo non inferiore a 12 mesi di servizio presso uffici centrali o comandi di Grandi unità.

Quando, per comprovate eccezionali esigenze di servizio, riconosciute con deliberazione del Ministro, l'ufficiale abbia compiuto con ritardo — in relazione al verificarsi dell'effettivo turno di promovibilità — il periodo minimo di permanenza presso reparti d'impiego, all'atto della promozione riprenderà nel nuovo grado il posto che gli sarebbe spettato se la promozione fosse avvenuta a turno regolare ».

Art. 11.

L'ultimo comma dell'art. 35 *bis* delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« In caso di definitivo insuccesso negli esami i sottotenenti saranno dispensati dal servizio permanente ovvero potranno, a loro domanda, e previo giudizio favorevole della Commissione superiore di avanzamento essere trasferiti nel ruolo servizi ».

Art. 12.

L'art. 45 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« Sono esclusi definitivamente dall'avanzamento gli ufficiali di qualsiasi grado (esclusi i subalterni) che, per due volte, anche non consecutive ed a distanza non inferiore a dieci mesi dalla data della partecipazione ministeriale del precedente giudizio negativo, siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento ad anzianità o che per due volte, dopo esservi stati inscritti, siano stati cancellati dal quadro di avanzamento; ovvero che per una volta siano stati dichiarati non idonei ed una volta cancellati dal quadro, in qualunque momento sia avvenuta la cancellazione.

Non si fa luogo ad esclusione definitiva dall'avanzamento degli ufficiali subalterni.

Non è computabile ai fini della esclusione definitiva la non iscrizione sul quadro di avanzamento per non aver potuto l'ufficiale sostenere, per cause di forza maggiore riconosciute dal Ministero, le prove di esame obbligatorie.

L'ufficiale non iscritto sul quadro di avanzamento per non aver superato il corso normale della Scuola di guerra aerea o per non aver superato — anche per volontaria rinuncia — le prove di esame obbligatorie è considerato, a tutti gli effetti, come non idoneo all'avanzamento.

Gli ufficiali, fino al grado di tenente colonnello compreso, esclusi definitivamente dall'avanzamento, potranno previo giudizio favorevole delle autorità incaricate della formazione dei giudizi di avanzamento, essere trattenuti in servizio permanente fino a che la loro opera sarà ritenuta utile, e comunque non oltre il raggiungimento dei limiti di età ».

Art. 13.

L'ultimo comma dell'art. 49 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« I limiti di anzianità per la iscrizione sui quadri di avanzamento a scelta assoluta saranno, in ogni caso, determinati in modo da includervi gli ufficiali, che al momento della determinazione si trovino compresi:

a) se dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, nel primo terzo se ufficiali generali, nel primo quarto se colonnelli e nel primo quinto se tenenti colonnelli, del ruolo organico in vigore pel rispettivo grado computandosi come unità l'eventuale frazione ed aumentando il limite di tante unità quante sono le vacanze esistenti nel momento nel grado superiore;

b) se degli altri ruoli, corpi e categorie, nella prima metà se ufficiali generali o colonnelli e nel primo terzo se tenenti colonnelli, del ruolo organico in vigore pel rispettivo grado computandosi come unità l'eventuale frazione ed aumentando il limite di tante unità quante sono le vacanze esistenti — nel momento — nel grado superiore ».

Art. 14.

L'art. 50 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« In relazione al disposto dell'articolo precedente il Ministero dell'aeronautica indice, ove siano prescritti, gli esami per l'avanzamento ad anzianità, nonchè quelli per l'avanzamento a scelta.

Agli esami per l'avanzamento a scelta possono concorrere per non più di due volte in ogni grado gli ufficiali che nelle note caratteristiche dell'ultimo biennio e riferentisi al grado col quale concorrono agli esami stessi, abbiano ottenuto qualifiche superiori al buono con tre, e, ove appartengano al ruolo naviganti, qualifiche di volo non inferiori a 18/20, siano giudicati dalle autorità incaricate di pronunciare il giudizio di primo grado meritevoli di aspirare al detto avanzamento, per carattere, intelligenza, cultura, qualità militari e aeronautiche.

Per concorrere a detti esami a scelta, gli ufficiali dovranno essere compresi nei limiti di anzianità stabiliti dal Ministero, limiti che, di massima, non potranno superare, a partire dall'ultimo ufficiale da inscriversi nel quadro ad anzianità, il vantaggio massimo di cui all'art. 28. I capitani del ruolo naviganti dovranno altresì aver superato il corso normale della Scuola di guerra aerea in prima sessione, ed avere riportato una media finale di almeno 16/20 ed in nessuna materia una media particolare inferiore a 14/20.

Gli ufficiali che intendano concorrere agli esami a scelta, dovranno presentare, nel termine stabilito e per via gerarchica, apposita domanda. Le autorità di cui sopra la trasmetteranno col loro giudizio al Ministero il quale deciderà in merito inappellabilmente.

L'ufficiale che non sia stato ammesso agli esami a scelta, o che non abbia partecipato a tutti o a parte di essi — salvo che ciò non sia dipeso da cause di forza maggiore riconosciute dal Ministero — è considerato, agli effetti del computo di cui al secondo comma del presente articolo, come non avesse superato gli esami stessi ».

Art. 15.

L'art. 59 delle norme approvate con Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« Il giudizio di secondo grado è dato da una commissione superiore di avanzamento composta del Capo di stato maggiore della Regia aeronautica o dell'ufficiale incaricato delle relative funzioni e di quattro generali di grado non inferiore a quello di generale di squadra aerea, in servizio permanente effettivo, designati annualmente con suo decreto, dal Ministro per l'aeronautica.

Qualora il Capo di stato maggiore o l'ufficiale generale incaricato delle relative funzioni venga nominato Ministro o Sottosegretario di Stato per l'aeronautica, in sua vece sarà designato altro generale di squadra in servizio permanente effettivo.

La presidenza della commissione è assunta dall'ufficiale generale più elevato in grado e, a parità di grado, dal Capo di stato maggiore della Regia aeronautica ovvero dall'ufficiale generale incaricato delle relative funzioni ».

Art. 16.

Nell'art. 65 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Analogo giudizio dovrà esprimersi per i tenenti colonnelli del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica che — per comprovate eccezionali esigenze di servizio — non abbiano potuto frequentare tempestivamente il corso di alti studi presso la Scuola di guerra aerea, e di massima, per gli ufficiali di qualsiasi grado, i quali siano sottoposti a procedimento penale o ad inchiesta disciplinare ».

Art. 17.

L'art. 69 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« Sulla base dei giudizi di primo e secondo grado e delle decisioni del Ministro, saranno compilati i quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta seguendo l'ordine di ruolo salvo, per i capitani del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, il disposto del precedente art. 36.

I quadri di avanzamento a scelta assoluta saranno invece compilati secondo l'ordine di promovibilità stabilito fra gli idonei dalla Commissione superiore di avanzamento. E' però facoltà del Ministro di portare all'ordine di cui sopra quelle modificazioni che — a suo giudizio insindacabile — ritenga maggiormente rispondenti all'interesse del servizio.

Le promozioni ai vari gradi verranno effettuate durante l'anno in cui i quadri di avanzamento si riferiscono, seguendo l'ordine di inscrizione sui quadri stessi.

Nei casi previsti dagli articoli 33, 34 ultimo comma, e 66, la Commissione superiore, qualora trattisi di avanzamento ai vari gradi di generale od a quello di colonnello, dovrà, dopo il giudizio di promovibilità, determinare la sede di anzianità che, a suo avviso, avrebbe potuto spettare al promovendo qualora il giudizio fosse stato tempestivamente emesso e salvo diversa determinazione del Ministro ai sensi del secondo comma del presente articolo ».

Art. 18.

L'art. 81 delle norme approvate con Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di complemento possono inoltre essere tratti:

a) mediante inscrizione di ufficio, col loro grado ed anzianità, dagli ufficiali dispensati dal servizio permanente;

b) a domanda, col loro grado ed anzianità e previo nulla osta dei rispettivi Ministeri, dagli ufficiali di complemento del Regio esercito e della Regia marina, in possesso di brevetto civile di pilotaggio ovvero che per i servizi già prestati o per il possesso di particolari titoli di studio diano affidamento di poter essere elementi utili per la Regia aeronautica. Gli aspiranti al trasferimento nel ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, non dovranno aver superato il 30° anno di età alla data della domanda; il trasferimento avrà luogo soltanto dopo il conseguimento del brevetto di pilota militare ».

Art. 19.

L'art. 85 delle norme approvate con Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali in congedo della categoria piloti od osservatori del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, i quali per motivi fisici o per non aver adempiuto all'obbligo dell'allenamento ovvero dello addestramento periodico previsto dalle vigenti disposizioni debbano cessare dall'appartenere al ruolo predetto, saranno trasferiti col loro grado ed anzianità nel ruolo servizi, ed eccezionalmente — a giudizio insindacabile del Ministro — in quell'altro ruolo e categoria che, in relazione agli studi compiuti, sarà ritenuto più rispondente all'interesse della Regia aeronautica.

Analoga norma potrà essere applicata agli ufficiali del ruolo stesso aventi obbligo dell'allenamento od addestramento aperiodico, quando per il periodo di tempo trascorso senza che sia stato comunque possibile effettuare almeno un addestramento od un allenamento si presume abbiano perduto le qualità necessarie per il servizio di volo.

E' data facoltà al Ministro per l'aeronautica di trasferire, a domanda, col proprio grado ed anzianità, nel ruolo naviganti, categoria di complemento, gli ufficiali inferiori di complemento di qualsiasi altro ruolo aeronautico, di età non superiore ai 30 anni alla data della domanda, muniti di brevetto di pilota civile e previo conseguimento del brevetto di pilota militare, quando, a suo giudizio insindacabile, ritenga che il trasferimento risponda ad effettive ed assolute esigenze di servizio e che l'ufficiale da trasferire sia in possesso dei necessari requisiti professionali ».

Art. 20.

Dopo l'art. 85 delle norme approvate con Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è aggiunto il seguente:

« Art. 85-*bis*. — Il Ministro per l'aeronautica — quando lo ritiene necessario in relazione alle esigenze della mobilitazione — fissa per ogni ruolo i limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali da prendere in esame per l'avanzamento.

Alle promozioni degli ufficiali di cui al precedente comma inscritti nel quadro è dato corso nel tempo e nel numero che sarà stabilito dal Ministro per l'aeronautica in relazione alle predette esigenze ».

Art. 21.

Il secondo comma dell'art. 90 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale appartenente al ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, soggetto all'obbligo dell'allenamento o addestramento periodico non può essere promosso, se, nell'ultimo biennio, non sia stato dichiarato allenato o addestrato.

In tali condizioni l'ufficiale s'intenderà non idoneo all'avanzamento, salvo che la mancanza della suddetta dichiarazione non derivi dal fatto che nel periodo suddetto non sia stato compreso nelle relative chiamate.

Invece potrà farsi luogo alla promozione dell'ufficiale soggetto all'obbligo dell'allenamento o dell'addestramento aperiodico e di quello appartenente alla categoria osservatori indipendentemente dalla dichiarazione « allenato » o « addestrato », sempre quando sia riconosciuto ugualmente in possesso degli altri requisiti, al quale fine — occorrendo — potrà essere richiamato in servizio per un esperimento pratico di durata non inferiore a 15 giorni ».

Art. 22.

Al primo comma dell'art. 93 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è aggiunto il seguente periodo:

« Eccezionalmente potranno essere promossi al grado di colonnello i tenenti colonnelli del ruolo naviganti, dell'Arma aeronautica, purchè abbiano comandato per almeno sei mesi un gruppo presso reparti operanti ».

Art. 23.

L'art. 94 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« Per quanto ha riferimento alle modalità per la formazione dei giudizi di avanzamento degli ufficiali in congedo, per la loro inscrizione nei quadri, per la cancellazione, per la sospensione del giudizio e della promovibilità e per le comunicazioni da farsi agli interessati, valgono le norme riguardanti gli ufficiali in servizio permanente.

Il Ministro per l'aeronautica determinerà le autorità che dovranno concorrere alla compilazione della proposta di avanzamento degli ufficiali che non siano nè in servizio temporaneo nè alle dipendenze di autorità aeronautiche.

Gli ufficiali che siano incorsi nella esclusione definitiva per aver riportato due giudizi di inidoneità all'avanzamento, potranno essere ripresi in esame per una sola volta, quando, successivamente alla esclusione, abbiano prestato servizio per un periodo di almeno un mese.

Per gli ufficiali subalterni non si fa luogo all'esclusione definitiva; tuttavia, qualora abbiano riportato due giudizi di non idoneità all'avanzamento, non potranno essere ripresi in esame per l'avanzamento fino a che non siano intervenuti nuovi elementi di giudizio derivanti da successive prestazioni di servizio ».

Art. 24.

L'art. 96 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale in congedo — ad eccezione di quello in congedo provvisorio — che, oltre a possedere elevate qualità culturali, militari e professionali, così da dare sicuro affidamento di reggere in modo distinto il comando e le funzioni del grado superiore, abbia compiuto imprese di volo di eccezionale importanza che abbiano portato lustro all'Aeronautica ed alla Nazione, può essere promosso per merito straordinario, previo parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento.

Le proposte per le promozioni per merito straordinario sono fatte a Sua Maestà il RE IMPERATORE con particolareggiata relazione da parte del Ministro per l'aeronautica.

Tali promozioni che decorreranno sempre dalla data del decreto avranno luogo con precedenza su tutti i pari grado ed indipendentemente da ogni altra condizione richiesta, purchè l'ufficiale si trovi compreso nel primo quarto (se ufficiale generale o superiore) o nel primo sesto (se degli altri gradi) della consistenza effettiva del proprio ruolo e grado. Resta fermo tuttavia il disposto dell'art. 93, primo ed ultimo comma.

Qualora l'ufficiale riconosciuto idoneo all'avanzamento per merito straordinario non rientri nella aliquota di cui sopra, verrà spostato nel ruolo di altrettanti posti, assumendo, a tutti gli effetti, la stessa anzianità di grado dell'ufficiale che verrà a seguirlo immediatamente ».

Art. 25.

L'art. 97 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« In tempo di guerra si possono fare in tutti i gradi e ruoli:

a) promozioni per merito di guerra;

b) avanzamenti per merito di guerra.

Le prime sono esclusivamente riservate agli ufficiali che durante lo svolgimento di operazioni belliche abbiano esercitato in modo eminente l'azione di comando del grado superiore.

I secondi sono riservati a qualunque ufficiale che abbia dato un intelligente eccezionale contributo alla preparazione o allo svolgimento delle azioni di guerra.

Le promozioni per merito di guerra si effettuano senz'altro con anzianità del nuovo grado dal fatto che determinò la proposta (o, se si tratti di un complesso di meriti manifestati in più azioni di guerra, dalla data dell'ultimo fatto d'arme ovvero dalla data della proposta ed in ogni caso non posteriore alla cessazione dell'attività bellica dell'ufficiale).

L'avanzamento per merito di guerra è concesso con spostamento in ruolo per un numero di posti pari ad 1/3 per gli ufficiali generali e superiori e ad 1/5 per gli ufficiali inferiori del ruolo organico del grado (se trattasi di ufficiale in servizio permanente) o della consistenza effettiva nel ruolo del proprio grado (se delle categorie in congedo). L'ufficiale interessato assumerà a tutti gli effetti la stessa anzianità del pari grado che immediatamente lo verrà a seguire. Qualora nell'effettuare detto spostamento si debba entrare nel ruolo del grado superiore, l'ufficiale è subito promosso, ma non fruisce nel grado superiore della differenza residua di posti che rimarrebbe da concedergli.

Ove la proposta per promozione per merito di guerra non riporti il giudizio favorevole delle competenti autorità potrà essere esaminata — ad iniziativa delle autorità stesse — per l'avanzamento straordinario per merito di guerra.

Qualunque sottufficiale di carriera, di grado non inferiore a sergente maggiore, può essere nominato sottotenente in servizio permanente effettivo per merito straordinario di guerra, nel ruolo di appartenenza.

Qualunque sottufficiale non di carriera può essere nominato sottotenente di complemento per merito di guerra.

L'anzianità nel grado di sottotenente sarà stabilita analogamente a quanto disposto dal quarto comma del presente articolo.

I giudizi che le autorità sono chiamate a dare sulle proposte di promozione, avanzamento e nomine per merito di guerra non dovranno essere motivati.

Le promozioni di cui al presente articolo si effettuano anche quando non esista la vacanza nel grado superiore; l'eccedenza causata da dette promozioni è assorbita al verificarsi della prima vacanza ».

Art. 26.

L'art. 98 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« In tempo di guerra qualunque ufficiale subalterno di complemento può essere nominato in servizio permanente per merito di guerra nel grado iniziale del ruolo nel quale la nomina viene effettuata.

Detta nomina decorre — agli effetti amministrativi — dalla data del decreto, e l'anzianità nel grado iniziale verrà stabilita conformemente a quanto disposto dal quarto comma del precedente articolo 97 quale è stato modificato dalla presente legge ».

Art. 27.

L'art. 101 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dai seguenti:

« Art. 101. — Con disposizioni speciali, da emanarsi con decreto Reale, saranno stabilite di concerto col Ministero

delle finanze le modalità da seguire in tempo di guerra per l'accertamento delle idoneità all'avanzamento a qualsiasi titolo, e della idoneità alla nomina ad ufficiale (effettivo o di complemento) per merito di guerra ».

« Art. 101-*bis*. — Le disposizioni di cui agli articoli 97 e 98 quali risultano modificati dalla presente legge, si applicano anche nel caso che si tratti di operazioni militari aeronautiche importanti nelle colonie, da determinare con decreto Reale su proposta del Ministro per l'aeronautica, di concerto coi Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

In tal caso, le promozioni e nomine saranno effettuate previo giudizio favorevole della Commissione superiore di avanzamento emesso ad unanimità di voti.

Le proposte dovranno essere inoltrate — sotto pena di decadenza — non oltre quattro mesi dal fatto d'armi o dalla data termine dell'attività bellica che ha determinato la proposta; esse verranno sottoposte alla Commissione superiore di avanzamento non appena pubblicato il decreto che determina il ciclo di operazioni ».

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 28.

L'art. 18 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è abrogato, ed in conseguenza sono soppresse, nell'articolo 61 delle norme stesse, le parole « di nomina in servizio permanente o ».

Art. 29.

Nell'art. 40 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è soppresso il comma aggiunto dall'art. 1 della legge 15 maggio 1939-XVII, n. 900.

Tuttavia, gli ufficiali già inscritti sul quadro di avanzamento in forza della disposizione predetta, potranno conseguire la promozione quando si verifichi il loro turno, e sempre che siano confermati idonei all'atto della formazione dei quadri successivi.

Art. 30.

Le proposte inoltrate ai sensi degli articoli 18 e 26 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297 e sulle quali la Commissione superiore di avanzamento abbia già espresso parere favorevole alla data del 31 maggio 1940-XVIII, potranno avere regolare corso, in conformità delle preesistenti disposizioni, qualora il Ministro ritenga di associarsi al parere della Commissione stessa.

La norma suddetta sarà applicata altresì alle proposte inoltrate ai sensi degli articoli 97 e 98 delle predette norme, purchè riferentisi a fatti bellici interiori al 31 marzo 1939-XVII.

Art. 31.

I tenenti colonnelli che, all'entrata in vigore della presente legge, siano incorsi nella esclusione definitiva dall'avanzamento a seguito di un solo giudizio di inidoneità, e che siano tuttora in servizio quali trattenuti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 45 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, saranno presi nuovamente in esame per la inscrizione sul quadro di avanzamento per l'anno 1941.

Art. 32.

I limiti di anzianità per la inscrizione sui quadri di avanzamento degli ufficiali che concorrono all'avanzamento a scelta assoluta, già stabiliti all'entrata in vigore della presente legge e che eccedessero eventuamente le aliquote di cui al precedente art. 13 saranno mantenuti in vigore fino a che — per il verificarsi di vacanze — l'eccedenza stessa non sarà eliminata.

Art. 33.

Le disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell'art. 19 si applicano anche agli ufficiali delle categorie in congedo trasferiti nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 34.

La presente legge entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. 1186.

Modificazioni al R. decreto 7 marzo 1938-XVI, n. 558, recante norme per l'attuazione del R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica nel quinquennio 1937-XV-1941-XX.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 7 marzo 1938-XVI, n. 558, recante norme per l'attuazione del R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937-XV-1941-XX;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 5 del R. decreto 7 marzo 1938-XVI, n. 558, è sostituito dal seguente:

« La traduzione in lire italiane delle quotazioni in dollari e yen sarà effettuata: quella in dollari al cambio ufficiale giornaliero del dollaro in Italia, quella in yen attraverso le quotazioni giornaliere di tale valuta in dollari al cambio ufficiale giornaliero di questo in Italia ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 8 del R. decreto 7 marzo 1938-XVI, n. 558, è sostituito dal seguente:
« Le denuncie dei contratti di vendita delle partite per le quali il venditore concorre all'assegnazione della quota di integrazione devono essere presentate o giungere all'Ente nazionale serico entro tre giorni, esclusi i festivi, dalla loro stipulazione ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — GRANDI — TASSINARI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 424, *foglio* 71. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 1187.

Estensione dell'efficacia del R. decreto 6 maggio 1937-XV, n. 1092, recante agevolazioni in materia di tasse sugli affari nell'Africa Orientale Italiana e in Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 6 maggio 1937-XV, n. 1092, relativo ad agevolazioni in materia di tasse sugli affari nell'Africa Orientale Italiana e in Libia;
Visto il R. decreto 13 luglio 1939-XVII, n. 1339, che proroga al 31 dicembre 1940-XIX, le disposizioni del R. decreto 6 maggio 1937-XV, n. 1092;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il trattamento tributario stabilito dall'art. 1 del R. decreto 6 maggio 1937-XV, n. 1092, prorogato fino al 31 dicembre 1940-XIX, col R. decreto 13 luglio 1939-XVII, n. 1339, per gli atti di cessione di crediti verso lo Stato posti in essere nei territori dell'Africa Orientale Italiana e della Libia, è applicabile, fino alla data suddetta, anche ai crediti vantati verso le società o compagnie operanti nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia, alla costituzione od esercizio delle quali partecipi o contribuisca in modo diretto od intervenga lo Stato, purchè i crediti stessi derivino da prestazioni richieste dalle società o compagnie in esecuzione di ordini ricevuti dai Governi, dai Municipi o da altri Enti pubblici dell'Africa Orientale Italiana e della Libia.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nell'Africa Orientale Italiana ed in Libia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 424, *foglio* 73. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 luglio 1940-XVIII, n. 1188.

Aumento del contributo statale al Consorzio provinciale di rimboschimento per la provincia di Forlì.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 20 marzo 1927, n. 460, relativo ai lavori di rimboschimento nella provincia di Forlì, col quale il concorso dello Stato per l'esecuzione di tali lavori è stato elevato a L. 30.000 (trentamila) annue a decorrere dall'esercizio finanziario 1926-27, corrispondente ad eguale contributo della Provincia interessata;
Vista la deliberazione n. 10336 in data 7 dicembre 1939 dell'Amministrazione provinciale di Forlì, approvata con decreto interministeriale 12 aprile 1940, n. 15200/34/14, con la quale viene aumentato fino a L. 40.000 (quarantamila) annue il contributo della provincia di Forlì a decorrere dall'esercizio 1939-40;
Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e l'art. 99 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 1126;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo dello Stato determinato col Nostro decreto 20 marzo 1927, n. 460, in L. 30.000 (trentamila) annue, è elevato sino alla somma di L. 40.000 (quarantamila) annue, onde provvedere secondo le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo nella provincia di Forlì.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà delle spese per l'esecuzione dei lavori di cui sopra mediante il contributo annuo di L. 40.000 (quarantamila) a decorrere dall'esercizio 1939-40 e

la spesa stessa è impegnata sulle autorizzazioni cui ha riferimento il capitolo 43 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario in corso e di quelli successivi, mentre l'altra metà delle spese di L. 40.000 (quarantamila) annue resta a carico della provincia di Forlì, giusta l'anzidetta deliberazione n. 10336 del 7 dicembre 1939.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 12 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 424, *foglio* 72. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 agosto 1940-XVIII, n. 1189.

Determinazione della forma, dei tagli e delle altre caratteristiche delle nuove marche « Industria e Commercio » per il pagamento dell'imposta sull'entrata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, concernente la istituzione d'una imposta generale sull'entrata;
Visto il R. decreto 19 gennaio 1940-XVIII, n. 22, che ha fissato la forma, i tagli e le caratteristiche delle nuove marche istituite con l'art. 56, lettera *a*) del precitato Regio decreto-legge per il pagamento della suddetta imposta generale sull'entrata limitatamente alle vendite al minuto;
Ritenuta la necessità di determinare la forma, i tagli e le altre caratteristiche delle nuove marche — Industria e Commercio — pure istituite con l'art. 56, lettera *c*), del precitato Regio decreto-legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le marche d'imposta sull'entrata — Industria e Commercio — sono di due formati: quelle da centesimi 5 a L. 10 del formato carta di mm. 40 × 24 e composte di due sezioni distinte del formato carta di mm. 20 × 24 e del formato stampa di mm. 17 × 21.

Le marche da centesimi 5 a L. 3 sono stampate in fotocalcografia e quelle da L. 5 e L. 10 in calcografia su carta bianca filigranata a coroncine reali in chiaro.

Il disegno delle marche da centesimi 5 a L. 10, e per tutte e due le sezioni, è formato da due artigli che portano in alto la dicitura « Imposta sull'entrata » ed in basso « Industria e Commercio » uniti da due disegni geometrici sui quali poggiano due fasci littori, differenti per ogni sezione e che racchiudono, nella sezione a sinistra, la testa di Mercurio rivolta a sinistra, e sul fondo, sempre a sinistra, è disegnato il Caduceo; nella sezione di destra è racchiusa l'effigie di Sua Maestà il RE e IMPERATORE vista di tre quarti.

Il valore delle marche, in ognuna delle sezioni, è racchiuso in una targhetta posta sotto la figura.

Le marche sono stampate nei seguenti colori:

centesimi	5	azzurro
»	10	verde
»	20	rosso
»	25	ardesia
»	30	bruno giallastro
»	50	violetto
»	60	rosso bruno
lire	1 —	viola rossastro
»	1,20	marrone
»	1,50	verde nero
»	2 —	rosso arancione
»	3 —	bleu acciaio
»	5 —	bleu
»	10 —	bruno

Art. 2.

Le marche « Imposta sull'entrata - Industria e Commercio » da L. 20 e L. 50 sono del formato carta di mm. 60 × 48 e composte di due sezioni distinte del formato carta di millimetri 30 × 48 e del formato stampa di mm. 27 × 45 e sono stampate in calcografia su carta bianca filigranata con coroncine reali in chiaro.

Il disegno, e per tutte e due le sezioni, è composto da una cornice ornamentale a motivi geometrici che racchiude, nella parte superiore, due fasci littori con le ascie di prospetto posti ai lati e che sostengono una targa romana con bordo bianco e fondino a linee diagonali che porta la leggenda « Imposta sull'entrata ». Sotto la targa, nella sezione di sinistra, è posta la figura di Mercurio rivolta a sinistra e, sempre a sinistra, su fondino incrociato, è disegnata una carrucola con catene; nella sezione di destra è posta l'effigie di Sua Maestà il RE e IMPERATORE vista di tre quarti. Sotto le figure, in ognuna delle sezioni, è posta una targhetta con fondino ondulato in senso orizzontale, per la numerazione.

Nella parte inferiore delle marche è posta al centro la leggenda « Industria e Commercio » ed ai lati il valore in carattere bastoncino bianco su fondo nero.

In basso al centro, fuori del formato stampa della marca, è posta la leggenda in carattere capillare « Ist. Pol. Stato - Off. Carte Valori ».

Le marche sono stampate nei seguenti colori:

L. 20 viola scuro
» 50 - bleu scuro

La numerazione è stampata tipograficamente in inchiostro nero.

Art. 3.

Le marche per la tassa di scambio attualmente esistenti continueranno ad usarsi fino ad esaurimento delle relative scorte.

La vendita delle nuove marche d'imposta sull'entrata « Industria e Commercio » avrà principio a misura che gli Uffici del registro e gli Enti interessati della distribuzione dei valori bollati ne saranno provvisti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 424, *foglio* 67. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 agosto 1940-XVIII, n. 1190.
Disposizioni relative al servizio ispettivo, tecnico ed amministrativo per l'istruzione musicale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1096, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 34;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 684;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Riconosciuta la necessità di provvedere al servizio ispettivo tecnico degli Istituti d'istruzione musicale mediante l'istituzione di un posto di ispettore centrale per le Arti;
Riconosciuta la necessità di disporre transitoriamente di un ispettore generale che per sicura competenza nei servizi e problemi musicali possa essere adibito agli studi per la riforma degli ordinamenti musicali da attuare con unità di indirizzo nel campo tecnico e amministrativo;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito un posto di ispettore centrale di 1ª classe per le Arti (gruppo *A*, grado 5°).
E' istituito, in soprannumero, e nella prima attuazione del presente decreto, un posto di ispettore generale nel ruolo del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale.
Tale posto sarà riassorbito con un terzo delle successive vacanze nel ruolo e posteriormente all'attuazione della disposizione contenuta nella nota n. 1 alla tabella *A* allegata al R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 684.

Art. 2.

Il posto di ispettore centrale di 1ª classe per le Arti sarà conferito a scelta del Ministro per l'educazione nazionale tra gli insegnanti di grado 6° dei Regi conservatori di musica.
Il posto di ispettore generale sarà conferito, in via di promozione, ad un funzionario appartenente al grado 6° del ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 424, *foglio* 76. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1940-XVIII.
Inibizione al sig. Aldo Pietro Giulio Milli del riacquisto della cittadinanza italiana.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Milli Aldo Pietro Giulio, nato a Moncenisio il 2 settembre 1904 da Giulio e da Pierina Malenchini, potrebbe riacquistare a norma dell'art. 8, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Aldo Milli il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 16 luglio 1940 del Consiglio di Stato (sez. 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Aldo Pietro Giulio Milli il riacquisto della cittadinanza italiana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 agosto 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3228)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Italiana Barclays Bank, con sede a Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Italiana Barclays Bank, con sede a Roma, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Italiana Barclays Bank, con sede a Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il gr. uff. prof. dott. Ettore Boncinelli.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3202)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società Fussey Martin, con sede a Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto in data 24 giugno 1940-XVIII, con il quale il prefetto di Torino, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 19 della legge comunale e provinciale, ha nominato il generale nella riserva ing. Enrico Zampini Salazar amministratore straordinario della Fabbrica di ingranaggi Fussey Martin;

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Fussey Martin, con sede a Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il generale nella riserva ing. Enrico Zampini Salazar.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3201)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Compagnia Italiana Liebig, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Compagnia Italiana Liebig, con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Compagnia Italiana Liebig, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Giovanni Dall'Orto.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3196)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società Italiana di Fonotipia, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Italiana di Fonotipia si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Italiana di Fonotipia, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il senatore Luigi Lombardi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3197)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Italiana Coty, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Italiana Coty, con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Italiana Coty, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Luigi Ridolfi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3198)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Italiana Elettrodi A.W.P., con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Italiana Elettrodi A.W.P., si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Elettrodi A.W.P., con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il conte Giuliani Stoppani.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3203)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società Gutteridge e C., con sede a Napoli, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Gutteridge & C., si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Gutteridge & C., con sede a Napoli, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Ludovico Pellizzari.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3199)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articol unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 25 agosto 1940-XVIII alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 892, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1940-41 per esigenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra.

(3258)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 13 agosto 1940-XVIII in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Troiani Francesco Saverio, residente nel comune di Rutigliano, distretto notarile di Bari, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 13 settembre 1940, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 21 agosto 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PELOSI

(3177)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 13 agosto 1940-XVIII in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Galluccio Luca residente nel comune di Napoli, distretto notarile di Napoli, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 14 settembre 1940, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 21 agosto 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PELOSI

(3178)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 154.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Allegri Giuseppe fu Enea, domiciliato in Motteggiana (Mantova), è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 %, n. 3791, di L. 1000 nominali emesso dalla Banca d'Italia, filiale di Mantova, il 20 dicembre 1926 al nome di Allegri Giuseppe fu Enea.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, il certificato, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 15 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1542)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 155

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Beccaris Paola fu Giuseppe, è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio n. 3529 di L. 500 emesso dalla Banca d'Italia, filiale di Asti, il 31 gennaio 1927 a favore della denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, il certificato, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 15 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1543)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali del Consolidato 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 156

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato Cons. 3,50 %, n. 401331, di annue L. 3,50, intestato a Guli Domenico fu Salvatore, domiciliato in Palermo.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) contenente i compartimenti già usati per la riscossione degl'interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 15 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1541)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 agosto 1940-XVIII - N. 175

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	451,50
Argentina (Peso carta)	—	4,48
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,15
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7974
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	74,20
Id. 3,50 % (1902)	71,65
Id. 3,00 % Lordo	52,425
Id 5 % (1935)	93,75
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,725
Id. Id. 5 % (1936)	95 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93,425
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1941	100,425
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,475
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,275
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,05
Id. Id. 5 % - Id. 1949	99,875

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA — UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

Elenco n. 87 dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, dei Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, 12 aprile 1937, n. 841, e 5 febbraio 1940, n. 258.

I. — INDUSTRIA DELLA SIDERURGIA E DELLA METALLURGIA

5655. Decreto Ministeriale 24 luglio 1940-XVIII, col quale la S. A. Dalmine, con sede in Dalmine, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Dalmine, con l'installazione di n. 3 forni elettrici, del tipo chiuso, e di un mescolatore per la produzione di ghisa.

5656. Decreto Ministeriale 24 luglio 1940-XVIII, col quale la S. A. Industrie Metallurgiche, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Milano - Lambrate, per la produzione di profilati e trafilati di alluminio, rame, ecc.

II. — INDUSTRIA DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO.

5657. Decreto Ministeriale 22 luglio 1940-XVIII, col quale il decreto Ministeriale 26 febbraio 1940 è revocato. La Ditta Gasparoli Giuseppe, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire un impianto per la costruzione di motocarri e rimorchi.

5658. Decreto Ministeriale 5 luglio 1940-XVIII, col quale la S. A. Lenci, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire, nel proprio stabilimento di Torino, un impianto per la produzione di gassogeni.

5659. Decreto Ministeriale 26 luglio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta F.lli Manini fu Silverio, con sede in Guastalla (Reggio Emilia), intesa ad ottenere l'autorizzazione per estendere l'attività della propria officina meccanica, alla produzione di gassogeni per autoveicoli non è accolta.

III. — INDUSTRIA DELLA GOMMA.

5660. Decreto Ministeriale 26 luglio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Luigi Samueli, con sede in Brescia, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Brescia, un impianto per la produzione di foglia di gomma cruda, non è accolta.

IV. — INDUSTRIA DEL VETRO E DEL QUARZO.

5661. Decreto Ministeriale 5 luglio 1940-XVIII, col quale il decreto 20 marzo 1940 è revocato. La Ditta vetraria Amodeo Vincenzo fu Tobia, con sede in Nola, è autorizzata ad esercire un piccolo forno fusorio per la produzione di boccette e boccettine di vetro verde per inchiostro, con esclusione assoluta di qualsiasi altra produzione vetraria sia di vetro verde che di vetro bianco.

V. — INDUSTRIA DELLE LAMPADINE ELETTRICHE.

5662. Decreto Ministeriale 3 luglio 1940-XVIII, col quale la Ditta Giovanni Sturmann Fabbrica Lampadine Elettriche S. A. con sede in Trieste è autorizzata ad allestire nella zona industriale di Trieste, una fabbrica di lampadine elettriche nane.

5663. Decreto Ministeriale 3 luglio 1940-XVIII, col quale la Ditta Osram Società Riunite Osram Clerici Edison, con sede in Milano è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di Milano per la fabbricazione di lampadine elettriche nane.

VI. — INDUSTRIA DELL'ALCOOL DI II CATEGORIA.

5664. Decreto Ministeriale 7 agosto 1940-XVIII, col quale la Ditta Di Lorenzo Guglielmo, con sede in Prato è autorizzata ad esercire una distilleria di 2ª categoria, già allestita in Prato, in sostituzione di altra di tipo più antiquato.

5665 Decreto Ministeriale 5 luglio 1940-XVIII, col quale la Ditta Angelo Pizza di Pietro, con sede in Genova Sampierdarena, è autorizzata ad installare in Genova Sampierdarena un piccolo impianto di distillazione per la produzione di acquavite. L'acquavite ottenuta dovrà essere destinata alla produzione dello speciale liquore fabbricato dalla Ditta, con l'esclusione di vendita diretta a terzi dell'acquavite stessa.

5666. Decreto Ministeriale 5 luglio 1940-XVIII, col quale la S. A. Distilleria Agraria Cooperativa, con sede in Frascati, è autorizzata ad esercire, presso la propria distilleria sita in Frascati, due alambicchi in rame della capacità di ettolitri 34 ciascuno.

5667. Decreto Ministeriale 22 luglio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta F.lli Maltese Pasquale e Filippo, con sede in Gallico di Reggio Calabria, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria distilleria di 2ª categoria sita in Gallico, non è accolta.

VII. — INDUSTRIA DELLE MATERIE PLASTICHE
E DELLE RESINE SINTETICHE.

5668. Decreto Ministeriale 26 luglio 1940-XVIII, col quale la Ditta Istituto Chimico Scientifico S. A., con sede in Milano, è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di Lodi (Milano) un impianto per la produzione di « icsolite » speciale materia plastica trasparente a base di caseina. La Società non potrà produrre la materia plastica caseinica comunemente denominata « galalite ».

VIII. — INDUSTRIA DEI SURROGATI DI CAFFE'

5669. Decreto Ministeriale 3 luglio 1940-XVIII, col quale la domanda del dott. Carlo Basile, con sede in Soriano nel Cimino, intesa ad ottenere la autorizzazione per riattivare in Soriano nel Cimino un impianto per la produzione di surrogato del caffè, non è accolta.

IX. — INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA.

5670. Decreto Ministeriale 5 luglio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta S. A. Perfecta, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento di Roma, adibendo parte dei propri locali a teatro di posa ed allestendo nuovo macchinario per la ripresa di filmi cinematografici non è accolta.

X. — INDUSTRIA DELLA DISTILLAZIONE DELLA LIGNITE.

5671. Decreto Ministeriale 12 luglio 1940-XVIII, col quale la Società Forni Distillatori N. Bandini e L. Costagli, con sede in Firenze, è autorizzata ad allestire presso la miniera lignitifera di Cà Maggio, in comune di Pratovecchio (Arezzo), solo un impianto pilota per la distillazione della lignite al fine di ottenere semi-coke e catrame greggio. L'impianto pilota dovrà avere una potenzialità giornaliera non superiore alle 10 tonnellate di lignite

XI. — INDUSTRIA DEI TESSUTI STAMPATI.

5672. Decreto Ministeriale 26 luglio 1940-XVIII, col quale la Ditta Carlo Saligeri Zucchi, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire, presso il proprio stabilimento di macchinario tessile in Milano, un impianto per lo stampaggio di tessuti con schermi brevettati.

XII. — INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DI FILATI
E TESSUTI DI COTONE, CANAPA E MISTI.

5673. Decreto Ministeriale 5 luglio 1940-XVIII, col quale il decreto Ministeriale 15 febbraio 1940 è revocato. La società in nome collettivo Balduzzi & Guariglia, con sede in Voghera (Pavia) è autorizzata ad esercire in Voghera una tessitura di fiocco, cotone e canapa con otto telai complessivi.

L'ispettore generale: GIRARDI

(3060)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI TRIESTE

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

NUOVE ISCRIZIONI

N. 173 — Registro ditte n. 30318, *Brunetti Aldo*, individuale, Trieste, via Cologna n. 10, rappresentante in calzature. Proprietario: Brunetti Aldo del fu Alessandro Buchbinder.

N. 174. — Registro ditte n. 14056, *Friedländer & Co. Succ. di R. Benzi*, individuale, Trieste, via Cellini n. 3, commercio in commissioni e rappresentanze. Proprietaria: Renata Benzi nata Kalmus.

N. 175. — Registro ditte n. 30319, *Kron Filippo*, individuale, Trieste, via Trento n. 16 rappresentanze in legnami. Proprietario: Kron Filippo del fu Ignazio.

N. 176. — Registro ditte n. 6881, *Levi Eberardo*, individuale, Trieste, via Mazzini n. 49, negozio manifatture. Proprietario: Levi Eberardo di Emilia.

N. 177. — Registro ditte n. 27017, *Levi Eskenasi*, individuale, Trieste, via Bellini n. 5, negozio vendita tessuti e mercerie. Proprietario: Levi Eskenasi del fu Giacobbe.

N. 178. — Registro ditte n. 30317, *Morganti Riccardo*, individuale, Trieste, via G. Murat n. 8, rappresentanze in medicinali. Proprietario: Morganti Riccardo del fu Ermanno.

MODIFICAZIONI

N. d'ordine 36, ditta *Eppinger Giuseppe*, il 23 dicembre 1939 la ditta venne sciolta e posta in liquidazione ed a liquidatori vennero nominati i due soci Giorgio Eppinigi e Carlo Eppinger.

N. d'ordine 35, ditta *Eppinger Raffaele*, dal 14 maggio 1940 ha limitato l'attività alla vendita di dolci ed affini.

N. d'ordine 59, ditta *Kern & Co.*, il 12 giugno 1940 venne denunciato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società; a liquidatore venne nominato il dott. Egona Furian del fu Angelo, non di razza ebraica.

N. d'ordine 120, ditta *Reiner Massimiliano*, dal 9 aprile 1940 ha limitato l'attività alla vendita di oggetti non preziosi.

N. d'ordine 125, ditta *Sabbadini Giorgio*, il 2 aprile 1940 venne nominato procuratore il signor Giorgio Sessa.

N. d'ordine 144, ditta *Tedeschi Michele*, in data 1° luglio 1939 trasformata la ditta in società in nome collettivo in seguito all'iscrizione del rag. Rodolfo Tedeschi del fu Abramo a socio comproprietario.

N. d'ordine 150, ditta *Trevi Fernando*, trasformata la ditta in società di fatto sotto la denominazione « Trevi Fernando & Trevi Patrizio » in seguito all'iscrizione di Trevi Patrizio del fu Emanuele, non considerato di razza ebraica, a socio comproprietario.

N. d'ordine 157, ditta *Venezian rag. Bruno*, traslocato l'esercizio il 28 maggio 1940 al n. 18 di via Roma, Trieste.

CANCELLAZIONI

N. d'ordine 7, ditta *Bassan Aldo*, cessata l'attività il 27 maggio 1940 per cessione dell'esercizio a terzi.

N. d'ordine 20, ditta *Giacomo Camerino*, cessata l'attività il 20 dicembre 1939.

N. d'ordine 171, ditta *Canarutto Oscar*, cessata l'attività il 10 aprile 1940 per cessione dell'esercizio alla moglie Margherita Marsilli in Canarutto.

N. d'ordine 23, ditta *Caroli Ester Stefania*, cessata l'attività il 31 dicembre 1939.

N. d'ordine 24, ditta *Vittoria ved. Castellani*, cessata l'attività il 1° aprile 1940.

N. d'ordine 32, ditta *Dann Enrico - Bar Caffè Cellini*, cessata l'attività il 15 marzo 1940 per cessione dell'esercizio a terzi.

N. d'ordine 37, ditta *Farchi Mafalda*, cessata l'attività il 27 maggio 1940 per cessione dell'esercizio a terzi.

N. d'ordine 44, ditta *Fischbein Marco*, cessata l'attività il 10 luglio 1940 per cessione dell'esercizio a terzi.

N. d'ordine 174, ditta *Friedländer & Co. Succ. di R. Benzi*, cessata l'attività il 6 giugno 1940 per cessione dell'azienda al marito Benzi Camillo.

N. d'ordine 46, ditta *Ing. Riccardo Gairinger*, cessata l'attività il 30 novembre 1939.

N. d'ordine 47, ditta *Virgilio Gallico & Fratello*, per avere anche il socio Bruno Gallico del fu Emanuele ottenuto il provvedimento ministeriale di discriminazione.

N. d'ordine 48, ditta *E. Gentilli*, cessata l'attività il 25 maggio 1940 per cessione dell'esercizio a terzi.

N. d'ordine 51, ditta *Michele Goldberger*, cessata l'attività il 1° dicembre 1939.

N. d'ordine 52, ditta *Grego Vittorio & Co. di Camillo e Dino Grego*, per avere i soci Camillo e dott. Dino Grego del fu Vittorio ottenuto il provvedimento ministeriale di discriminazione.

N. d'ordine 56, ditta *Igea Casa di Cura*, per avere il 18 maggio 1940 denunciato il recesso del dott. Gino Stock del fu Abramo, unico socio appartenente alla razza ebraica.

N. d'ordine 66, ditta *Ignazio Kron*, cessata l'attività il 18 dicembre 1939.

N. d'ordine 68, ditta *Kropf Olga*, cessata l'attività il 10 giugno 1940 per cessione dell'esercizio a terzi.

N. d'ordine 73, ditta *Levi Beatrice*, cessata l'attività il 12 giugno 1940 per cessione dell'esercizio a terzi.

N. d'ordine 177, ditta *Levi Eskenasi*, cessata l'attività il 1° aprile 1939.

N. d'ordine 82, ditta *Lossi Alfredo* (già Loschitz), cessata l'attività il 1° aprile 1940.

N. d'ordine 90, ditta *Martinico Amelia nata Fano*, cessata l'attività il 27 maggio 1940 per cessione dell'esercizio a terzi.

N. d'ordine 105, ditta *Nussbaum Norberto*, cessata l'attività il 6 settembre 1939.

N. d'ordine 106, ditta *Oppenheim Giuseppe*, cessata l'attività il 10 aprile 1940 per cessione dell'esercizio a terzi.

N. d'ordine 112, ditta *Perugia Estella*, cessata l'attività il 20 gennaio 1940 per decesso della titolare della ditta.

N. d'ordine 122, ditta *Romanelli Umberto*, cessata l'attività il 18 maggio 1940 per cessione dell'esercizio alla moglie, Marcucci Silvana di Pericle in Romanelli.

N. d'ordine 126, ditta *Sacerdoti Bernardo* (già Katz), cessata l'attività il 20 maggio 1940 per cessione dell'esercizio alla moglie Colle Giuliana del fu Alvise in Sacerdoti.

N. d'ordine 127, ditta *Sacerdoti Isidoro* (già Katz), cessata l'attività il 28 maggio 1940 per cessione dell'esercizio a terzi.

N. d'ordine 130, ditta *Schilberg Giuseppe* (ambulante), cessata l'attività il 18 agosto 1939.

N. d'ordine 135, ditta *Schwarz Gustavo*, cessata l'attività il 13 maggio 1940.

N. d'ordine 147, ditta *Tolentino Guglielmo*, cessata l'attività il 22 maggio 1940 per cessione dell'esercizio alla moglie Lusch Carla in Tolentino.

N. d'ordine 162, ditta *Weiss Enrichetta* « Astro », cessata l'attività il 21 maggio 1940 per cessione dell'esercizio al figlio Weiss Marcello di Maurizio.

N. d'ordine 164, ditta *Windspach Davide*, cessata l'attività il 22 giugno 1940.

N. d'ordine 167, ditta *Zanetti-Vivante* « Farmacia alla Testa d'Oro ». L'azienda, con atto dd. 10 novembre 1939, venne donata dal dott. Giorgio Vivante ai figli dott. Enrico e Angelo Vivante di Giorgio, entrambi non considerati di razza ebraica.

N. d'ordine 168, ditta *Zitrin Giacomo*, cessata l'attività il 22 maggio 1940 per cessione dell'esercizio a terzi.

N. d'ordine 168, ditta *Giorgio Ermanno Zitrin*, cessata l'attività il 10 giugno 1940 per cessione dell'esercizio a terzi.

N. B. — I numeri d'ordine si riferiscono all'elenco di cui alla lettera c) dell'art. 52 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, compilato per la provincia di Trieste, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dd. 28 novembre 1939 e nel presente numero.

(3187)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Villafranca di Verona

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Veduto il proprio provvedimento in data 17 novembre 1939-XVIII col quale sono state sospese le funzioni degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Villafranca di Verona, con sede in Villafranca di Verona, ed il rag. Giuseppe Tumicelli è stato nominato commissario per la temporanea amministrazione dell'Istituto medesimo, ai sensi dell'art. 15 del succitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Considerato che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal rag. Giuseppe Tumicelli, occorre provvedere a ricoprire l'anzidetta carica;

Dispone:

Il cav. avv. Enzo Rizzini è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Villafranca di Verona, con sede in Villafranca di Verona (Verona), con tutti i poteri già spettanti agli organi amministrativi, in sostituzione del rag. Giuseppe Tumicelli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3182)

Nomina del commissario per la temporanea gestione del Monte di credito su pegno di Empoli

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Considerato che nei riguardi del Monte di credito su pegno di prima categoria di Empoli, con sede in Empoli (Firenze), ricorrono le condizioni di cui all'art. 1 della legge 14 dicembre 1939-XVIII, n. 1922, sulla fusione, anche mediante incorporazione, di Casse di risparmio e di Monti di credito su pegno di prima categoria;

Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente la gestione di detto Monte ad un commissario, ai sensi dell'art. 4 della stessa legge 14 dicembre 1939-XVIII, n. 1922;

Dispone:

Il cav. rag. Pietro Cerri è nominato, ai sensi dell'art. 4 della legge 14 dicembre 1939-XVIII, n. 1922, commissario per la temporanea gestione del Monte di credito su pegno di prima categoria di Empoli, con sede in Empoli (Firenze), con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni vengono pertanto a cessare.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3183)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicato concernente il concorso per progetti-tipo di stabilimenti carcerari

A chiarimento del bando di concorso per progetti-tipo di stabilimenti carcerari in data 14 maggio 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 1940-XVIII, si specifica che, come è prescritto all'art. 14, nella presentazione degli elaborati debbono essere rigorosamente osservate tutte le condizioni stabilite nel bando stesso senza che al riguardo si possano consentire deroghe.

Tuttavia, poichè all'art. 5 viene fatto obbligo di presentare i disegni non piegati e nel formato di cm. 66x45, formato che è generalmente sufficiente per lo sviluppo dei singoli fabbricati nella scala di 1 a 100, si consente che per qualche fabbricato eccedente la massima dimensione stabilita in lunghezza il disegno sia piegato nelle prescritte suddette dimensioni.

Così anche per la corografia nella scala da 1 a 500 è consentita la piegatura del disegno nel formato sopradetto nel solo caso che il disegno stesso dovesse eccedere le dimensioni del formato stesso.

Per il resto le norme pubblicate devono essere interpretate dai singoli concorrenti, e nessun altro chiarimento sarà dato ad essi anche se richiesto.

Il Ministro: SERENA

(3259)

REGIA PREFETTURA DI TRENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto il decreto prefettizio del 29 dicembre 1938-XVIII, n. 44404, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta nei comuni di Civezzano, Condino, Mezzocorona, Molveno, Montagna, Rabbi, Sanzeno e Tiarno, vacanti al 30 novembre 1938;

Considerato che il posto di ostetrica condotta di Condino è stato nel frattempo soppresso;

Vista la graduatoria delle concorrenti, stabilita dalla Commissione giudicatrice del concorso suindicato, nominata con decreto Ministeriale 25 gennaio 1940-XVIII;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata ad ogni effetto, la seguente graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica suindicati:

1) Barbacovi Emma	voti 60,968	su 100
2) Mattivi Amabile	» 56,000	»
3) Toccoli Vittoria	» 55,625	»
4) Delvai Giuseppina	voti 54,875	su 100
5) Zamboni Emma	» 52,500	»
6) Schmidt Luigia	» 52,437	»
7) Pedrai Bianca	» 52,187	»
8) De Giampietro Giuliana	» 51,906	»
9) Martintoni Ida	» 51,468	»
10) Giordani Maria	» 49,250	»
11) Aloisi Celinia	» 47,781	»
12) Mezzi Valeria	» 47,156	»
13) Consolati Palmira	» 47,062	»
14) Webber Virginia	» 45,468	»
15) Peroni Adelina	» 43,062	»
16) Fracchetti Teresa	» 43,062	»
17) Leoni Erminia	» 40,000	»
18) Scalet Beniamina	» 37,093	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Provincia e a quello dei suindicati Comuni.

Trento, addì 9 agosto 1940-XVIII

Il prefetto: FOSCHI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto il decreto prefettizio del 29 dicembre 1938-XVII, n. 44401, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta nei comuni di Civezzano, Condino, Mezzocorona, Molveno, Montagna, Rabbi, Sanzeno e Tiarno, vacanti al 30 novembre 1938;

Considerato che il posto di ostetrica condotta di Condino è stato nel frattempo soppresso;

Visto il proprio decreto di pari data e numero con il quale si approva la graduatoria delle concorrenti ai suddetti posti;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici ai suindicati posti le seguenti concorrenti che sono designate per la nomina nelle condotte appresso indicate:

1) Barbacovi Emma, Mezzocorona;
2) Mattivi Amabile, Civezzano;
3) Toccoli Vittoria, Tiarno;
4) Delvai Giuseppina, Montagna;
5) Zamboni Emma ved. Campregher, Molveno-Andalo;
6) Schmidt Luigia ved. Ianeselli, Rabbi;
7) Pedrai Bianca, Sanzeno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Provincia e a quello dei suindicati Comuni.

Trento, addì 9 agosto 1940-XVIII

Il prefetto: FOSCHI

(3092)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.